



Bando per la concessione di contributi alle imprese del comune di Bondeno a copertura del tasso di interesse su finanziamenti bancari accesi a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo del 17 e 19 agosto 2022

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

- 1 Il Comune di Bondeno, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara, soggetto gestore del bando, intende promuovere l'adozione di un intervento a sostegno delle imprese del territorio danneggiate a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo del 17 e 19 agosto 2022, mediante l'assegnazione di contributi straordinari nella forma di abbuono dei tassi di interesse corrisposti dalle imprese stesse su eventuali finanziamenti accesi per la riparazione, nell'immediato, dei danni subiti e per fare fronte alle necessità di liquidità connesse alla ripartenza dopo i citati eventi calamitosi di cui allo stato di crisi regionale dichiarata con D.P.G. Regione Emilia Romagna n. 125 del 19 agosto 2022.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

- 1 La dotazione finanziaria messa a disposizione dal Comune di Bondeno per il presente bando è pari a 150.000,00 euro, quale parte delle risorse deliberate con provvedimento della Giunta Regionale N. 1458 del 29/08/2022.
- 2 Il Comune di Bondeno, tramite la Camera di commercio di Ferrara, gestore dell'avviso, si riserva la facoltà di:
 - riaprire o prolungare i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra il presente avviso ed eventuali altri avvisi pubblici aventi ad oggetto le medesime o analoghe finalità;
 - chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
 - integrare la dotazione finanziaria, nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e/o successivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

- 1 Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano la sede legale operativa o unità locale operativa, in cui viene svolta l'attività d'impresa, che risultino danneggiate dagli eventi calamitosi descritti, nella circoscrizione territoriale del comune di Bondeno;
 - b) siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - c) siano attive;
 - d) non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
 - e) siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva (DURC).

2. L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo. Eventuali irregolarità nel pagamento del diritto annuale camerale possono essere oggetto di regolarizzazione.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda fino a quello della liquidazione ed erogazione del contributo, a pena di decadenza.
4. Ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo sul presente bando.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA INTERVENTO CANDIDABILE

1. Il contributo è finalizzato all'abbuono del tasso di interesse sui finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB, con contratti stipulati a partire dal 17 agosto 2022 per le finalità ed esigenze di liquidità, relative agli interventi necessari ed urgenti a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il comune nelle giornate del 17 e 19 agosto 2022.

ARTICOLO 5 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un'unica soluzione relativo all'abbuono del tasso d'interesse (TAEG) per il primo anno (primi 12 mesi del finanziamento): il contributo viene determinato nella misura del 100% dell'importo corrisposto a titolo di interesse per il primo anno (primi 12 mesi) di finanziamento fino al limite massimo di contributo di 4.000,00 euro per impresa.
3. Sono agevolabili anche le spese d'istruttoria pratica se indicate nel contratto di finanziamento, posto il limite del contributo massimo complessivo di 4.000,00 euro di cui al comma precedente.
4. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo sul presente avviso per un solo contratto di finanziamento, finalizzato a fare fronte alle esigenze di liquidità ed agli interventi resi necessari dal maltempo che ha colpito il comune nei giorni 17 e 19 agosto 2022.

ARTICOLO 6 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"¹ non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.
2. Per le imprese agricole, nel caso ne sussistano i presupposti, si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 25.000,00² euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno

dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche

² Con Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN "Registro degli aiuti di Stato".

3. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente avviso si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente avviso può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili³, esclusivamente per la parte eventualmente non finanziata dal presente bando:
 - a) con aiuti "de minimis" fino al massimale de minimis pertinente;
 - b) con aiuti concessi ai sensi di un regolamento di esenzione nel rispetto dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
3. L'impresa richiedente è tenuta a verificare l'esistenza di ipotesi di possibile cumulo e a dichiarare se, a valere sulle stesse spese per le quali è presentata la domanda di contributo, abbia ottenuto o richiesto altri aiuti di Stato o aiuti "deminimis".

ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov) dalle ore **10.00 del 6 dicembre 2022 alle ore 12.00 del 13 gennaio 2023**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.
2. A pena di esclusione, la domanda relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (N.B. non coincide con il modulo di domanda che deve essere allegato secondo le istruzioni che seguono);
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in formato PDF:
 - **modulo di domanda** di contributo, compilato in ogni sua parte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, secondo lo schema scaricabile dal sito internet camerale (www.fe.camcom.it), debitamente compilato dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi dell'art.19, art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000 contenente le informazioni di dettaglio (istituto finanziario/credizio, importo, tipologia, durata, ecc.) del finanziamento bancario ottenuto con esplicita indicazione dell'importo degli interessi da corrispondere per il primo anno e delle eventuali spese d'istruttoria pratica del finanziamento per i

agricolo è stato stabilito che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20.000 euro (o 25.000 euro a determinate condizioni previste dal Regolamento stesso) nell'arco di tre esercizi finanziari. Con decreto del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020, è stato elevato a 25.000 euro su tre esercizi finanziari sulla base del Regolamento 1408/2013, come modificato dal 316/2019.

³ **Si raccomanda** in tutti i casi di possibile cumulo di verificare che tale possibilità sia prevista ed ammessa anche dalle eventuali altre forme di agevolazione (altri contributi pubblici qualificati quali aiuti di stato di qualsiasi natura, agevolazioni del Fondo centrale di garanzia, ecc.). Si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo.

quali si richiede il contributo, nonché tutti gli elementi per individuare la tipologia di finanziamento, la durata complessiva, etc.;

- certificazione dell'istituto di credito o altro eventuale soggetto, come individuato all'articolo 4, attestante il finanziamento concesso ed in essere nei confronti dell'impresa beneficiaria ed oggetto di contributo con la distinzione della quota capitale ed interessi in base alla quale sarà calcolato l'importo massimo del contributo liquidabile nell'ambito dell'ammontare di interessi da corrispondere per i primi 12 mesi di finanziamento. Da tale documentazione dovranno, altresì emergere le eventuali spese di istruttoria pratica;
3. Tutta la documentazione dev'essere integralmente compilata e sottoscritta con firma digitale a pena di automatica irricevibilità. L'invio privo del modulo di domanda di contributo comporta inammissibilità dell'istanza.
 4. Ciascuna impresa/ente può presentare una sola istanza di contributo. Qualora lo stesso soggetto presenti più di una istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale.
 5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (Webtelemaco) e deve essere coincidente.
 6. La Camera di commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito. Si precisa che la comunicazione relativa al n. protocollo assegnato alla pratica non comporta in nessun caso comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo.

ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. La procedura di selezione delle domande è di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998 ed è finalizzata:
 - alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
 - al controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 e 4 del presente avviso.
1. Entro 60 giorni dalla chiusura del presente avviso, l'Ufficio competente, procederà al completamento dell'istruttoria delle domande pervenute sottoponendo le risultanze di tale istruttoria formale ad apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti della Camera di commercio di Ferrara, del Comune di Bondeno e di Sipro.
1. Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà dell'Ufficio e/o del Comitato Tecnico avvalersi dell'assistenza di esperti, anche individuati dal Comune di Bondeno, richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando al richiedente un termine perentorio, di norma fissato in 10 gg. lavorativi dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo.
2. La Camera di Commercio di Ferrara ed il Comune di Bondeno si riservano la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione in merito agli elementi previsti e/o la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte ai fini della partecipazione al presente avviso.
3. L'elenco dei soggetti beneficiari, sarà oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nella pagina dedicata all'avviso, nonché nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.fe.camcom.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento dirigenziale. Si precisa che è prevista la possibilità di pubblicazione di più elenchi in funzione dell'ordine di invio delle domande e dell'avvenuto completamento dell'istruttoria, anche in più tranches.
4. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione al soggetto ammesso in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

5. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o in caso di eventuale integrazione risorse, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità, in accordo con il Comune di Bondeno, di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo.

ARTICOLO 10 – LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente avviso e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie di cui all'articolo 9. *ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE*. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ferrara (nei casi previsti), nonché del DURC. In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione
2. Il contributo sarà erogato dalla Camera di Commercio in un'unica soluzione, anche in via anticipata rispetto al pagamento, o all'integrale pagamento, degli interessi oggetto dello stesso. Il termine per l'erogazione del contributo è pari a 30 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a al rispetto di tutte le condizioni previste dall'avviso;
 - b a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione ad esso relativa.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio ed il Comune di Bondeno si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essi definite, tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente avviso.

ARTICOLO 13 – DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza con conseguente revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - b) sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando (articolo 3);
 - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - d) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12;
 - e) rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC protocollo@fe.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome impresa richiedente – Rinuncia contributo abbuono del tasso di interesse su finanziamenti bancari accesi a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo del 17 e 19 agosto 2022";
 - f) interruzione o mancato pagamento da parte dell'impresa degli interessi per il periodo dei 12 mesi oggetto del contributo;
 - g) estinzione del finanziamento prima che siano trascorsi i 12 mesi per i quali è previsto l'abbuono degli interessi;
 - h) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi i 12 mesi per i quali è previsto l'abbuono degli interessi.
2. I casi di cui alle lettere precedenti di cui al precedente comma determinano la decadenza dall'agevolazione con revoca totale o parziale del contributo e restituzione di una somma pari all'intero o a parte del contributo concesso, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento dirigenziale di revoca del contributo concesso.

3. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario generale della Camera di commercio di Ferrara.

ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Ferrara (di seguito anche “Camera di commercio”) informa i partecipanti all’avviso sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente avviso. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente avviso saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta protocollo@fe.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;

- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ferrara, con sede legale in via Borgoleoni, 11 – 44121, P.I. e C.F. 00292740388, tel. 0532/783.711, pec protocollo@fe.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ra.camcom.it .